



SENT. N° 55/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

in composizione monocratica nella persona del

Giudice Primo Referendario dr.ssa Patrizia ESPOSITO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21242 del registro di Segreteria, proposto da R. M., nato a *omissis l'omissis*, rappresentato e difeso, giusta procura *ad litem* in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Rino Tortorelli, presso il cui studio in La Spezia, Via Genova n. 245, è elettivamente domiciliato, con recapito p.e.c. (*tortorelli@legalmail.it*) e numero fax indicato;

CONTRO

I.N.P.S., Istituto Nazionale Previdenza Sociale, con sede in Roma (c.f. 80078750587) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Genova Piazza Borgo Pila n. 40, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Fuochi dell'Ufficio legale dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Paolo Castellini rep. 80974 del 21 luglio 2015 e, di seguito, del notaio Roberto Fantini del 23 gennaio 2023;

PER

“previa, ove ritenuto, declaratoria di illegittimità Del silenzio – inadempimento di I.N.P.S. sulla domanda di pensione di privilegio avanzata in data

	<i>03.03.2022 con la quale istanza era stato richiesto il citato beneficio, nonché</i>	
	<i>previo, ove ritenuto, annullamento e/o disapplicazione del decreto del Mini-</i>	
	<i>stero della Difesa n. omissis 16-09-2021 con il quale era stata respinta</i>	
	<i>l'istanza di dipendenza da causa di servizio, con ogni atto ad esso presupposto</i>	
	<i>e/o preparatorio e/o di esecuzione e in particolare del parere del CVCS n.</i>	
	<i>omissis del 01.09.2021.</i>	
	<i>E per ottenere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio della pa-</i>	
	<i>tologia in prosieguo descritta e quindi l'accertamento del diritto al consegu-</i>	
	<i>imento della pensione privilegiata con effetto anche economico dalla effettiva</i>	
	<i>cessazione dal servizio per infermità a causa di servizio e quindi dal</i>	
	<i>07.07.2015 (data di congedo per permanente non idoneità) o subordinata-</i>	
	<i>mente dal 19.11.2015 (data di transito all'impiego civile), unitamente all'in-</i>	
	<i>dennità integrativa speciale, alla tredicesima mensilità e ad ogni altro conse-</i>	
	<i>quenziale accessorio di legge sugli arretrati, oltre interessi e rivalutazione, il</i>	
	<i>tutto in cumulo con il trattamento stipendiale all'attualità goduto come dipen-</i>	
	<i>dente civile dell'Amministrazione della Difesa.”.</i>	
	Visto il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (c.g.c, <i>Codice di Giustizia Contabile</i>);	
	Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa;	
	Uditi, nella pubblica udienza del 9 maggio 2025, l'avv. Carmela De Lucia, su	
	delega dell'avv. Tortorelli, per la parte ricorrente e l'avv. Fuochi per l'INPS;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con ricorso depositato il 13 luglio 2022 questa Sezione giurisdizionale della	
	Corte dei conti è stata adita per sentire accogliere le seguenti conclusioni:	
	“Nel merito: accogliere il ricorso e, per l'effetto;	
	2	

	<i>1) accertare e dichiarare che la patologia da cui è affetto il ricorrente e definita infermità ernia discale C6-C7 senza significato clinico; protrusioni discali lombosacrali multiple (L1-S1) con segni EMG grafici di sofferenza radicolare cronica trova causa o concausa efficiente e determinante negli allegati fatti di servizio; 2) in conseguenza accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento pensionistico di pensione privilegiata ordinaria tab A 8^ categoria, con decorrenza - anche economica -, a far data dalla maturazione del requisito (07.07.2015, data di cessazione dal servizio militare per accertata inidoneità permanente o al più 19.11.2015, data di assunzione al civile) a vita, con conseguente accertamento anche degli arretrati da corrispondersi; il tutto in cumulo con il trattamento stipendiale all'attualità goduto;</i>	
	<i>2) condannare pertanto il resistente Istituto : *) alla corresponsione del relativo assegno economico di PPO dalla data dell'accertamento e a vita; *) alla corresponsione degli arretrati di pensione privilegiata, come sopra richiesta ed individuata, a far data dal 07.07.2015, o al più 19.11.2015 fino alla data dell'accertamento; oltre sugli stessi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da ogni singola scadenza e sino all'effettivo soddisfo come in premessa indicato. Con vittoria di spese e competenze di causa.</i>	
	<i>In via istruttoria. - Ordinarsi al resistente Istituto – e/o al Ministero della Difesa PREVIMIL - la produzione in giudizio di tutto il fascicolo amministrativo, ivi compresi gli atti sanitari tutti, inerente la persona del ricorrente. - Disporsi collaudo medico legale sulla persona del ricorrente ai fini dell'accertamento di dipendenza da causa di servizio della lamentata patologia. ”.</i>	
	<i>Il ricorrente espone nell'atto introduttivo di essersi arruolato in Marina militare il 3 luglio 1998, in qualità di volontario L3 e con la categoria N/AIL (nocchiere)</i>	
	3	

	e di essere stato assegnato presso le seguenti unità navali: Nave Mirto, Nave	
	Anteo e Nave Tavolara, oltre ai successivi incarichi a terra, fino alla data di	
	dichiarazione di inidoneità (7 luglio 2015).	
	Egli lamenta di essersi occupato, a bordo delle unità navali, del lavoro pretta-	
	mente marinaresco, consistente nell'esecuzione della manutenzione delle scia-	
	luppe, nell'utilizzo di argani, ormeggi e disormeggi delle navi, oltre che nel	
	controllo e nella manutenzione del sistema di ancoraggio e quale addetto alla	
	timoneria. Con le unità in porto, afferma che il suo lavoro si svolgesse preva-	
	lentemente su ponti scoperti, esposto alle intemperie di stagione e che, durante	
	la navigazione, fosse impiegato in servizi di guardia al timone con turni che	
	prevedevano <i>“anche 4 ore di guardia e solo 4 di riposo”</i> .	
	Dato l'esiguo numero di personale imbarcato e le intense attività operative	
	delle unità navali, considera di aver partecipato <i>“a tutte le comandate di im-</i>	
	<i>barco viveri, munizionamento, posti di lavaggio, imbarchi vernici, effetti lette-</i>	
	<i>recci e svariato materiale marinaresco, nonché a lavorazioni marinaresche di</i>	
	<i>ogni tipo. Nell'eseguire queste operazioni era ovvio un importante impegno</i>	
	<i>fisico, in quanto si trattava di operazioni da effettuare tramite trasporti e la-</i>	
	<i>voro manuale”, con la conseguenza che “Le infermità che il ricorrente iniziava</i>	
	<i>a lamentare, a partire dall'anno 2013 ca., erano dipendenti dal sopracitato</i>	
	<i>impegno fisico nella gestione e movimentazioni di carichi, stante anche l'as-</i>	
	<i>senza di precedenti morbosì ad effetto concausale.”</i> .	
	Rappresenta che, il 28 febbraio 2014, affetto da lombalgia con rigidità antal-	
	gica, si era sottoposto a visita di uno specialista ortopedico, il quale aveva con-	
	sigliato l'astensione da sovraccarichi della colonna; che analoga certificazione	
	era stata ancora rilasciata il 20 e 23 giugno 2014, producendo i relativi atti; e	
	4	

	che, in data 4 luglio 2014, la medesima infermeria di La Spezia aveva rilasciato	
	certificazione di temporanea non idoneità al servizio per “ <i>lombo sciatalgia in</i>	
	<i>ernia discale L3-L4; protrusione discale L4-L5 con osteofitosi</i> ”.	
	Inoltre, il 24 settembre 2014, lo specialista ortopedico aveva significato ancora	
	il persistere dei problemi a carico della colonna e l’avvertenza di non sovrac-	
	caricare il distretto lombo sacrale, evitando posizioni protratte e prolungate,	
	mentre analoghe certificazioni venivano rilasciate anche dall’Ente Ospedaliero	
	Galliera, reparto neurochirurgia, nelle date 22 dicembre 2014 e 21 gennaio	
	2015. Pertanto, alla data del 7 maggio 2015, l’esponente aveva maturato 368	
	giorni di licenza di convalescenza a far tempo dal 3 luglio 2014.	
	In pari data, la CMO presso l’Ospedale militare di La Spezia ha giudicato il	
	ricorrente permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato ed	
	idoneo al transito nelle corrispondenti aree civili del personale della Marina	
	Militare, per le seguenti patologie “A) <i>Persistente stato ansioso con somatiz-</i>	
	<i>zazioni e demoralizzazione secondaria in trattamento B) ernia discale C6-C7</i>	
	<i>senza significato clinico; ernia discale intraforaminale L3-L4</i> ”.	
	Pertanto, con contratto del 19 novembre 2015 ad effetti dalla medesima data,	
	egli era transitato nelle aree civili del personale della Marina Militare.	
	Con istanza datata 18 gennaio 2016, egli ha presentato domanda per ottenere i	
	benefici dell’equo indennizzo, previo accertamento della dipendenza da causa	
	di servizio delle patologie lamentate, di talché con verbale del 19 dicembre	
	2019 la CMO presso l’Ospedale militare di La Spezia ha giudicato le patologie	
	sofferte dal ricorrente (“A) <i>Persistente stato ansioso con somatizzazione e de-</i>	
	<i>moralizzazione secondaria in trattamento B) ernia discale C6-C7 senza signi-</i>	
	<i>ficato clinico; protrusioni discali lombo-sacrali multiple (L1-S1) con segni</i>	
	5	

	<i>EMG grafici di sofferenza radicolare cronica”)</i> “ <i>ascrivibili entrambe alla Tab</i>	
	<i>A VIII categoria, con valutazione di menomazione complessiva dell’integrità</i>	
	<i>psico fisica alla categoria VII.”</i> Di seguito, con il contestato decreto del Mini-	
	sterio della difesa del 16 settembre 2021, veniva respinta l’istanza di accerta-	
	mento di dipendenza da causa di servizio delle citate patologie, stante il nega-	
	tivo parere reso dal CVCS n. 528402020 del 1° settembre 2021.	
	Infine, l’esponente rammenta che, in data 15 ottobre 2021, si era sottoposto a	
	visita medico legale da parte di uno specialista in medicina legale e del Lavoro,	
	il quale, all’esito della verifica svolta, aveva accertato “ <i>la sussistenza del nesso</i>	
	<i>di causa (o quanto meno di con causalità efficiente e determinante) tra il ser-</i>	
	<i>vizio svolto ed il complesso di infermità documentato a carico del rachide cer-</i>	
	<i>vicale e lombo sacrale”</i> e che, conseguentemente, in data 3 marzo 2022, aveva	
	presentato istanza all’INPS “ <i>ai fini del riconoscimento del beneficio di PPO”</i> ,	
	istanza sulla quale era maturato “ <i>l’impugnato silenzio”</i> ed analogo silenzio era	
	seguito ad apposita diffida in via amministrativa, datata 5 luglio 2022.	
	Il patrocinio attoreo, a valle della sopra richiamata esposizione dei dati fattuali,	
	ha affermato la sussistenza, nella specie, dei vizi di “ <i>Violazione e/o falsa ap-</i>	
	<i>plicazione di legge in riferimento all’art. 64 DPR 1092/1973 e all’art. 11 DPR</i>	
	<i>461/2001. Eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di motivazione”</i> ,	
	fornendo sulle ulteriori domande subordinate all’accertamento principale refe-	
	renti normativi e giurisprudenziali, in materia di decorrenza e cumulo del be-	
	neficio della pensione privilegiata ordinaria con il trattamento di attività.	
	2. Con memoria del 26 gennaio 2023 si è costituito in giudizio l’INPS, ecce-	
	pendo che l’Istituto non poteva far altro che attenersi alle determinazioni del	
	Comitato di verifica, che aveva nella specie negato la causalità della patologia	
	6	

all'attività di servizio, rilevando che *“l’infermità ernia discale C6- C7 senza significato clinico; protrusioni discali lombo-sacrali multiple (L1-S1) con segni EMG grafici di sofferenza radicolare cronica NON può riconoscersi dipendente da causa di servizio, trattandosi di fuoriuscita del nucleo polposo del disco intervertebrale dall’anulus fibroso, dovuto ad un processo degenerativo primario dei legamenti e frequentemente alla loro congenita lassità. All’insorgenza di tale condizione patologica sono del tutto estranei gli allegati eventi del servizio prestato nel cui contesto non sono dimostrati traumatismi dotati di efficienza lesiva sufficiente ad assurgere al ruolo di concausa efficiente e determinante.”*; non potendo che confermare la reiezione della domanda, dato che non aveva, in materia, alcun potere dispositivo a fronte delle determinazioni del Comitato di verifica per le cause di servizio, che, come noto, non era un organo dell’INPS bensì del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per quanto riguarda l’attività amministrativa di competenza, è stato segnalato che la domanda era stata presentata il 3 marzo 2022 alla Sede INPS di Roma Montesacro, a fronte della circostanza che per i militari della Marina dette lavorazioni restano accentrate alla Sede *“Polo Nazionale di La Spezia”*, con l’effetto che detta istanza era stata trasferita alla Sede competente solo il 15 settembre 2022, data in cui era stata avviata la relativa istruttoria.

Allo stato degli atti, il difensore ha concluso che: *“la Sede di La Spezia ha provveduto ad effettuare le relative istruttorie in data 6/10/2022 sia verso Marintendenza al fine di ottenere la certificazione della posizione assicurativa e l’inserimento della retribuzione effettivamente ed analiticamente goduta alla data del passaggio ai ruoli civili, sia verso Maripers (sempre il 6/10/2022) per conoscere se era stata riconosciuta causa di servizio per le patologie di cui*

	<i>alla domanda di pensione di privilegio. Il ricorrente non ha allegato alla do-</i>	
	<i>manda alcun provvedimento di Maripers che riconosca o meno il riconosci-</i>	
	<i>mento della causa di servizio e pertanto la Sede deve attendere la relativa for-</i>	
	<i>male risposta. Il riconoscimento della causa di servizio è un requisito fonda-</i>	
	<i>mentale ed imprescindibile per la concessione della pensione di privilegio ed</i>	
	<i>alla assenza di tale riconoscimento consegue la reiezione della domanda di</i>	
	<i>pensione in privilegio. Ogni altra domanda del ricorrente è infondata e merita</i>	
	<i>il rigetto. Si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.ma Corte</i>	
	<i>dei Conti, respingere il ricorso perché infondato. Spese come per legge. ”.</i>	
	3. Nella pubblica udienza del 27 gennaio 2023, presenti l'avv. Tortorelli, per	
	la parte ricorrente e l'avv. Alberto Fuochi, per la parte resistente, i suddetti	
	difensori hanno concluso come in atti, riportandosi ai rispettivi argomenti.	
	L'avv. Tortorelli, in particolare, rammentate le motivazioni sottese al ricorso,	
	ha ribadito la richiesta di CTU medico legale diversa dalla Commissione me-	
	dica ospedaliera e dai Collegi del Ministero della difesa, nonché di acquisi-	
	zione del fascicolo amministrativo del ricorrente.	
	L'avv. Fuochi, ricevuta la parola, non si è opposto alla richiesta istruttoria,	
	relativa all'acquisizione dell'integrale fascicolo amministrativo.	
	All'esito della trattazione, questo Giudice si riservava di provvedere, di seguito	
	emettendo l'ordinanza n. 5 del 2 febbraio 2023, con cui è stata disposta l'ac-	
	quisizione da parte dell'Amministrazione della difesa, entro 60 giorni, per la	
	udienza di rinvio (28 aprile 2023, con termine per note a difesa nei dieci giorni	
	antecedenti e per repliche alle parti nei cinque giorni antecedenti), del fascicolo	
	amministrativo del ricorrente, ex artt. 94 e 165 c.g.c., con particolare riferi-	
	mento a: tutte le istanze proposte dal medesimo in via amministrativa in	
	8	

	relazione al riconoscimento della dipendenza della causa di servizio delle pa-	
	tologie contratte (al fine della concessione dell'equo indennizzo, della pen-	
	sione privilegiata ordinaria, del riconoscimento di altri benefici/provvиденze	
	previdenziali, per quanto a conoscenza); documentazione sanitaria rilevante a	
	fini di causa nella disponibilità; tutti i pareri espressi sul caso dal Comitato di	
	verifica per le cause di Servizio ex art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461;	
	atti e notizie di eventuali ulteriori contenziosi, relativi al d.m. censurato, svolti	
	innanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa ovvero in sede di ricorso	
	straordinario al Presidente della Repubblica; foglio matricolare, dati di servizio	
	e di carriera con evidenze circa le contestazioni espresse nell'atto introduttivo.	
	4. In ottemperanza alla suddetta ordinanza, veniva depositato in data 20 marzo	
	2023 il fascicolo del ricorrente, preceduto da una nota esplicativa degli allegati	
	trasmessi a firma del Direttore generale della previdenza militare e della leva.	
	È stato, altresì, in tale sede evidenziato che l'art. 6 del d.l. n. 201 del 6 dicembre	
	2011, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, aveva abrogato, tra l'altro,	
	l'istituto della causa di servizio e dell'equo indennizzo per il personale civile,	
	facendo salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto	
	stesso e quelli per i quali, alla predetta data, non erano ancora scaduti i termini	
	di presentazione della domanda e che, in ogni caso, l'eventuale adozione del	
	provvedimento oggetto della causa rientrava nell'esclusiva competenza	
	dell'INPS - Gestione dipendenti pubblici (a far tempo dal 1 gennaio 2010, ai	
	sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successiva cir-	
	colare applicativa), che non si era pronunciato sulla richiesta di pensione pri-	
	vilegiata, neppure a seguito di diffida amministrativa.	
	Infine, è stato segnalato che, agli atti della medesima Direzione generale, non	
	9	

	risultavano altri contenziosi relativi al d.m. censurato con il ricorso in esame.	
	Con memoria difensiva autorizzata, depositata il 13 aprile 2023, il patrocinio	
	attoreo ha fatto preliminarmente presente che le infermità, nella specie, erano	
	insorte prima del passaggio all'impiego civile, comunque opponendosi all'in-	
	gresso di ogni argomentazione proveniente da soggetti terzi rispetto al giudi-	
	zio, rimarcando sulla scorta della documentazione depositata afferente al ser-	
	vizio a bordo di unità navali per oltre 12 anni, nel periodo dall'8 maggio 1999	
	al 31 luglio 2011, la piena corrispondenza tra la patologia lamentata (ernia di-	
	scale C6-C7 senza significato clinico; protrusioni discali lombosacrali multiple	
	(L1-S1) con segni EMG grafici di sofferenza radicolare cronica) e gli accerta-	
	menti sanitari espletati nel tempo, con continuità clinica e fenomenologica.	
	Infine, il difensore, reiterando le conclusioni rassegnate, ha insistito nella ri-	
	chiesta istruttoria di accertamento medico legale.	
	5. All'udienza del 28 aprile 2023, l'avv. Tortorelli si è riportato alla memoria	
	depositata, insistendo in particolare per l'esperimento di un collaudo medico	
	legale e per l'accoglimento del ricorso, mentre l'avv. Fuochi ha richiamato gli	
	atti, insistendo nelle conclusioni. Con ordinanza n. 18 del 15 maggio 2023 il	
	Giudice ha sciolto la riserva assunta all'esito della trattazione, considerata la	
	natura eminentemente tecnica delle questioni sottese alla decisione del giudi-	
	zio, disponendo l'acquisizione del parere dell'Ufficio Medico Legale del Mi-	
	nistero della salute (U.M.L.), richiesto, previo esame degli atti e della docu-	
	mentazione trasmessa nonché qualora ritenuto necessario, anche per delega,	
	eventuale visita diretta del ricorrente (anche assistito da medico di propria fi-	
	ducia), di esprimere motivato avviso in merito all'eventuale dipendenza da	
	causa di servizio delle patologie da cui risulta affetto (<i>“infermità ernia discale</i>	
	10	

	<i>C6-C7 senza significato clinico; protrusioni discali lombosacrali multiple (L1-S1) con segni EMG grafici di sofferenza radicolare cronica”) e, in caso di</i>	
	risposta positiva al quesito, circa la relativa decorrenza ed esatta ascri-	
	zione/classificazione tabellare, nel rispetto del contraddittorio con i consulenti	
	di parte, assegnando 180 giorni per l’incombente e fissando per la discussione	
	nel merito della causa l’udienza al 26 gennaio 2024, rinviata al 2 febbraio 2024.	
	Infatti, è stato considerato che ove lo richieda la natura tecnica medico-legale	
	delle valutazioni concernenti il merito della controversia, come nella specie, ai	
	sensi degli artt. 23, 94, 97 e 165 ss. c.g.c., il Giudice può esperire mezzi di	
	prova, avvalendosi di strutture o Organi tecnici di amministrazioni pubbliche.	
	Vista la motivata richiesta dell’Ufficio medico - legale del Ministero della sa-	
	lute, depositata in data 30 gennaio 2024, di rinvio del termine per il deposito	
	del parere medico - legale, e l’impegno, assunto con la stessa, di definire le	
	operazioni peritali comunque entro il quarto trimestre 2024, la discussione del	
	giudizio pensionistico, già a ruolo per il 2 febbraio 2024, è stata rinviata	
	all’udienza del 17 gennaio 2025, ulteriormente rinviata al 9 maggio 2025, con-	
	fermando i termini a difesa indicati nell’ordinanza n. 18 del 15 maggio 2023	
	(per cui le parti sono state autorizzate a depositare note a difesa ed ogni ulte-	
	riore documento ritenuto utile, nei dieci giorni antecedenti l’udienza nonché	
	repliche nei cinque giorni antecedenti). Seguiva il deposito della nomina di	
	CTP di parte ricorrente (il 12 settembre 2024) e della bozza di parere	
	dell’U.M.L. (l’11 novembre 2024), nonché di note attoree autorizzate (il 3 gen-	
	naio 2025). Il 6 marzo 2025 seguiva il deposito del parere definitivo reso da	
	parte dell’U.M.L., che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle	
	richiamate patologie, ascritte alla ottava categoria della tabella A, nonché di	
	11	

	un'ulteriore memoria autorizzata da parte dell'avv. Tortorelli, centrata sul pro-	
	filo della decorrenza del beneficio e sul cumulo con il trattamento stipendiale.	
	6. Nella pubblica udienza del 9 maggio 2025, l'avv. Carmela De Lucia, su de-	
	lega dell'avv. Tortorelli, ha richiamato le note autorizzate d'udienza, deposi-	
	tate il 28 aprile 2025, insistendo come in atti.	
	L'avv. Fuochi, ricevuta la parola, ha contestato la decorrenza del beneficio,	
	come ritenuta dalla parte ricorrente, in quanto in nessun caso la liquidazione	
	del trattamento privilegiato - nella specie - avrebbe potuto decorrere da data	
	anteriore alla presentazione della domanda amministrativa all'Istituto.	
	All'esito della discussione la causa, ritenuta matura, è stata posta in decisione,	
	dando lettura del dispositivo ai sensi dell'articolo 167, primo comma, c.g.c..	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	La controversia oggetto del presente giudizio riguarda l'accertamento della di-	
	pendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dal ricorrente, negata	
	nel provvedimento del Ministero della difesa censurato, ai fini del riconosci-	
	mento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria, previa, ove ritenuto, de-	
	claratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento dell'INPS sull'istanza.	
	1. In via pregiudiziale, giova ricordare che secondo la consolidata giurispru-	
	denza di questa Corte il giudizio pensionistico non è strutturato quale rimedio	
	giurisdizionale di tipo impugnatorio, dal momento che non resta preordinato	
	all'annullamento degli atti adottati dall'amministrazione, bensì all'accerta-	
	mento del diritto a pensione, in relazione al rapporto pensionistico.	
	Esso si sostanzia, infatti, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico	
	ordinario e bellico, che si estende a tutte le vicende connesse, dipendenti e	
	12	

	conseguenziali, nel cui ambito il giudice contabile è munito di giurisdizione	
	esclusiva e, in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti l' <i>an</i> ed il <i>quantum</i>	
	della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito a eventuali vizi di	
	legittimità del procedimento e di atti amministrativi, il cui potere di annulla-	
	mento segue gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione (cfr. <i>ex multis</i>	
	Corte conti, Sez. I, 29 settembre 2017 n. 387; Cass. civ., SS.UU., 20 aprile	
	2015 n. 7958, ord. e 13 maggio 2021 n. 12903, sent.).	
	Coerente sviluppo di tale premessa è che i vizi afferenti a pretese violazioni	
	procedimentali o provvedimentali non possano assumere autonoma rilevanza	
	ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o	
	indirettamente, in ordine all' <i>an</i> o al <i>quantum</i> del diritto a pensione.	
	L'ambito cognitivo di questa Corte, infatti, ai sensi del t.u. 12 luglio 1934, n.	
	1214 (artt. 13 e 62-64), oltre che dell'art. 1 del c.g.c., riguarda le controversie	
	aventi ad oggetto le pensioni dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici,	
	in tutto o in parte, a carico dello Stato "o di altri enti designati dalla legge".	
	Al riguardo, la giurisprudenza della suprema Corte nel chiaro intento di con-	
	centrare tutte le domande inerenti al diritto alla pensione innanzi al giudice	
	delle pensioni, si è consolidata nel riconoscere la giurisdizione contabile "an-	
	che sulla sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale pre-	
	supposto della spettanza del trattamento pensionistico privilegiato" (Cass.	
	SS.UU, 6 marzo 2009 n. 5467; 24 febbraio 2014 n. 4325, ord; 19 gennaio 2017,	
	n. 1306; 13 maggio 2021, n. 12903). Del pari, l'organo della nomofilachia con-	
	tabile ha confermato il medesimo principio di diritto affermando che "è am-	
	missibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensio-	
	nistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della	
	13	

	dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”. (v. Corte conti SS.RR., 17 agosto 2023 n. 12/QM/PRES; Sez. Liguria, 7 gennaio 2025 n. 2), non potendo comunque rilevare la circostanza che il ricorrente risulti essere ancora in servizio, di talché nei limiti del perimetro della giurisdizione adita, viene scrutinata la domanda proposta dal ricorrente. 2. L’art. 6 del decreto legge c.d. <i>Salva Italia</i>, 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, primo comma, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, rubricato <i>Equo indennizzo e pensioni privilegiate</i> ha testualmente disposto che: “Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. (...)”. In forza dell’espressa eccezione <i>ex lege</i>, il personale della Marina militare, seppur transitato alle aree civili (v. <i>infra</i>), ha mantenuto il diritto alla pensione privilegiata. L’art. 1885 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), rubricato “<i>Pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati</i>”, al riguardo, ha rinviato integralmente alla previgente disciplina. Il d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, all’art. 67, primo comma, stabilisce: “Al	
	14	

militare le cui infermità e lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della Tabella annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione”.

L’art. 64 del medesimo t.u. statuisce il presupposto della gravità delle menomazioni che abbiano reso il dipendente “*inabile al servizio*”, specificando che le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio (ossia “*derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio*”) solo quando questi ne sono stati “*causa ovvero concausa efficiente e determinante.*”.

In virtù del rinvio contenuto nell’art. 2, comma 7, del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) nell’ordinamento vigente, per la valutazione del danno medico-legale, si utilizzano le disposizioni in materia di pensioni di guerra recanti la classificazione delle patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio di cui alle tabelle A, B, E ed F allegate al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (*Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall’art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533*).

Giova premettere, pertanto, che l’appartenente alle forze militari o di polizia che riporta lesioni o infermità ascrivibili a una delle categorie delle suddette tabelle, a seguito di fatti derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio, che siano stati causa o concausa efficiente e determinante, ha diritto alla pensione, esclusivamente nel caso in cui le lesioni o le infermità non siano suscettibili di miglioramento (art. 67 del t.u. n. 1092), altrimenti potendo fruire di un

	assegno rinnovabile fino alla pensione nei termini di cui all'art. 68 del t.u. n.	
	1092/1973. Se invece le infermità o lesioni sono ascrivibili alla tabella B alle-	
	gata al decreto, il militare ha diritto all'indennità <i>una tantum</i> commisurata a	
	una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cin-	
	que annualità, secondo la gravità dell'infermità riscontrata (art. 69 del t.u. n.	
	1092/1973 ed art. 4, co. 2, della l. 26 gennaio 1980, n. 9).	
	La pensione privilegiata, pertanto, è concessa a duplice concomitante condi-	
	zione che: a) le patologie riconosciute dalla Commissione medica dell'ospe-	
	dale militare (CMO), che compie il giudizio diagnostico, determina la data di	
	conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità affermando o negando l'idoneità	
	al servizio del dipendente, siano ascrivibili ad una delle otto categorie indicate	
	nella tabella A delle leggi vigenti (d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834); b) le	
	stesse patologie siano riconosciute come dipendenti da causa di servizio dal	
	Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS), tenuto ad esprimere un	
	giudizio finale di sintesi sull'eziologia professionale.	
	Il procedimento di accertamento della causa di servizio consta, pertanto, di una	
	istruttoria complessa, basata su momenti logicamente distinti, ove convergono	
	valutazioni di ordine medico-legale e di ordine giuridico per la riconducibilità	
	del fatto lesivo al servizio, secondo una sequenza ormai unificata ai sensi della	
	disciplina di cui al d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il riconoscimento della di-	
	pendenza da causa di servizio dell'infermità costituendo accertamento unico e	
	definitivo anche nell'ipotesi di successive richieste (art. 12).	
	Su questi aspetti il Consiglio di Stato, con orientamento costante, ha affermato	
	che: "A far data dall'entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, il	
	parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio è vincolante per	
	16	

	l'Amministrazione, diversamente da quello in precedenza reso dal Comitato	
	per le pensioni privilegiate ordinarie, che invece era solo obbligatorio; di conseguenza (...) l'Amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al	
	quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi. ” (v. <i>ex multis</i> , C.d.S., Sez. IV, 4	
	maggio 2011 n. 2683; Sez. III, 24 ottobre 2016 n. 4452).	
	Il citato d.P.R. ha operato, quindi, una ripartizione inequivocabile dei compiti	
	delle Commissioni rispetto a quelli assegnati al Comitato: ai sensi degli artt.	
	11-14 il Comitato di verifica per le cause di servizio è l'unico organo competente ad emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di	
	servizio delle patologie già diagnosticate, mentre il parere della Commissione	
	medica ospedaliera rileva esclusivamente con riguardo all'accertamento ed	
	alla diagnosi delle infermità (v. Sez. Liguria, 11 gennaio 2022, n. 3; 7 agosto	
	2024, n. 73; 20 e 30 dicembre 2024, nn. 111-112 e 7 gennaio 2025, n. 2).	
	La giurisprudenza è concorde nel ritenere che fattori di servizio costituiscono,	
	ai sensi del terzo comma dell'art. 64 del d.P.R. n. 1092 del 1973, “ <i>concausa</i>	
	<i>efficiente e determinante</i> ” di infermità o lesione invalidante qualora gli stessi	
	abbiano, in maniera prevalente rispetto a fattori estranei al servizio, contribuito	
	a determinare efficientemente l'effetto dannoso, ossia in misura tale che in	
	manca di tali fattori di servizio quell'effetto sarebbe stato diverso o non si	
	sarebbe verificato. Il servizio, pertanto, deve non solo essere l'occasione per	
	l'insorgenza dell'infermità, ma anche esercitare in concreto influenza giuridicamente rilevante, inscrivendosi nel momento genetico della stessa o nel suo	
	decorso evolutivo. Questo vale a maggior ragione quando vi sia una sovrappo-	
	nibilità tra i fattori eziologici professionali e quelli della vita comune, con	
	17	

	conseguente necessità che la concausa relativa al servizio sia dotata di una si-	
	gnificativa capacità eziologica e soprattutto patogenetica.	
	La giurisprudenza sopra richiamata ha precisato, anche, che nella nozione di	
	concausa efficiente e determinante della genesi di un'infermità non possono	
	rientrare circostanze e condizioni connaturate ai disagi propri di qualsiasi atti-	
	vità lavorativa, pubblica o privata, ma che potrebbe essere valutata anche l'in-	
	fermità di natura c.d. <i>endogeno - costituzionale</i> , avente un substrato costituzio-	
	nale, purché nel servizio prestato possano essere individuati episodi, condi-	
	zioni, eventi, specificati e documentati a cura del ricorrente, che, per il loro	
	carattere eccezionale, tenuto conto della eziopatogenesi del singolo caso, pos-	
	sano assurgere al ruolo di concause, in senso medico-legale, cioè di fattori in	
	assenza dei quali è certo o almeno probabile che il soggetto non sarebbe andato	
	incontro all'insorgenza o all'evoluzione di una malattia, altamente significa-	
	tiva nel determinismo della menomazione dell'integrità personale. L'onere	
	della prova dell'esclusione dei fattori diversi dal servizio grava sul ricorrente	
	anche nelle ipotesi in cui le infermità rivestano natura c.d. <i>multifattoriale</i> .	
	Il principio è stato ribadito anche dalla suprema corte di Cassazione, che ha	
	affermato testualmente che: "ove la patologia presenti un'eziologia multifatto-	
	riale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio	
	specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipote-	
	tico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, anco-	
	rata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni	
	svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a ri-	
	schio (SS.UU., Sentenza n.11353 del 17/06/2004, Sez. L., Sentenza n. 15080	
	del 26/06/2009, Sentenza n. 16778 del 17/07/2009)." (v. Cass., sez. lav., 15	
	18	

	ottobre 2014, n. 21825 e 19 agosto 2019, n. 21466). Anche in tale sede è stato	
	affermato che grava sul lavoratore l'onere di provare, secondo i principi gene-	
	rali, la dipendenza della malattia da specifici e concreti fatti di servizio, non	
	operando nella fattispecie presunzioni di derivazione dall'attività lavorativa,	
	come nel caso di malattie professionali tabellate (v. Cass. SS.UU. 17 giugno	
	2004, n. 11353; Cons. di Stato, Sez. II, 13 gennaio 2021, n. 420).	
	3. Nel merito, rinviando al fatto per le principali evidenze dell'iter procedi-	
	mentale, si sintetizzano di seguito le risultanze medico legali e di servizio, cir-	
	costanziate anche alla luce delle allegazioni istruttorie del Ministero della di-	
	fesa (a seguito della citata ordinanza n. 5/2023) e del parere acquisito.	
	Considerata la natura tecnica medico-legale delle valutazioni concernenti il	
	merito della controversia, infatti, ai sensi degli artt. 94 e 165 c.g.c., la Sezione	
	ha ritenuto utile esperire mezzi di prova, avvalendosi di strutture o organi tec-	
	nici di amministrazioni pubbliche, con la citata ordinanza istruttoria n.	
	18/2023. In data 6 marzo 2025 ed in ottemperanza della medesima, è pervenuto	
	il parere medico – legale dell'Ufficio Medico Legale del Ministero della salute	
	(U.M.L.), a seguito di visita diretta del ricorrente, svoltasi il 24 settembre 2024,	
	alla presenza del medico di parte dr. omissis, che ha formulato le seguenti os-	
	servazioni: <i>“Nel richiamare le caratteristiche dell'impiego e degli incarichi</i>	
	<i>assolti, si ritiene verosimile che il servizio possa avere validamente concorso</i>	
	<i>nel determinismo e aggravamento dell'infermità in oggetto”</i> .	
	Il Collegio medico legale incaricato, in tale occasione, ha richiesto a parte at-	
	trice l'inoltro del foglio matricolare, che veniva acquisito in data 4 ottobre 2024	
	per posta elettronica, documento da cui è stata tratta definitiva conferma che il	
	ricorrente avesse svolto nel corso della propria vita lavorativa numerosi	
	19	

incarichi in qualità di addetto sia a terra che in navigazione, caratterizzati da molteplici trasferimenti per imbarco ed ottenendo peraltro la medaglia d'onore di lunga navigazione di III grado, ovvero superiore ai 10 anni.

L'organo tecnico interpellato, circa l'infermità “*ernia discale C6-C7 senza significato clinico; protrusioni discali lombosacrali multiple (L5-S1) con segni EMG grafici di sofferenza radicolare cronica*”, ha fornito un preliminare necessario inquadramento nosologico, precisando che, in generale, “*l'artrosi è un'artropatia cronica caratterizzata da distruzione e potenziale perdita della cartilagine articolare insieme ad altre alterazioni articolari, tra cui ipertrofia ossea (formazione di osteofiti). I sintomi comprendono dolore a sviluppo graduale aggravato o scatenato dall'attività, rigidità che dura <30 minuti al risveglio e dopo inattività e occasionale tumefazione articolare. La diagnosi è confermata dalle RX. Il trattamento comprende misure fisiche, riabilitazione, educazione del paziente e farmaci. (...) L'osteoartrosi viene classificata in primaria (idiopatica) e secondaria ad alcune cause note. **L'osteoartrosi primaria** può essere localizzata in alcune specifiche articolazioni (ad es. la condromalacia rotulea, lieve osteoartrosi che compare in soggetti giovani). L'osteoartrosi primaria è in genere suddivisa in base alla sede del coinvolgimento (mani e piedi, ginocchio, anca, etc.). Se l'osteoartrosi colpisce articolazioni multiple, è classificata come osteoartrosi primaria generalizzata. **L'osteoartrosi secondaria** deriva invece da condizioni che modificano il microambiente della cartilagine. Queste condizioni comprendono traumi significativi, anomalie articolari congenite, difetti metabolici (ad es. **emocromatosi, malattia di Wilson**), infezioni (che causano artrite postinfettiva), malattie endocrine, neuropatiche e disturbi che alterano la normale struttura e funzione della cartilagine ialina*

(artrite reumatoide, gotta, condrocalcinosi, etc.). Le articolazioni normali

presentano uno scarso attrito con il movimento e non si usurano con l'utilizzo

abituale, l'iperutilizzo o la maggior parte dei traumi.(...)

La causa dell'inizio dell'osteoartrosi è il più delle volte sconosciuta, ma tal-

volta l'osteoartrosi inizia con un danno tissutale da lesione meccanica (per

esempio una lacerazione meniscale), con una traslocazione dei mediatori

dell'infiammazione dalla sinoviale alla cartilagine, o con dei difetti nel meta-

bolismo cartilagineo. L'obesità innesca alcuni di questi difetti nel metabolismo

della cartilagine, portando a danno della matrice cartilaginea e rimodella-

mento osseo subcondrale mediato da adipochine come la leptina e l'adipsina.

Il danno tissutale stimola i condrociti a tentare una riparazione, provocando

un aumento della produzione di proteoglicani e collagene. Tuttavia, i tentativi

di riparazione stimolano anche gli enzimi che degradano la cartilagine, non-

ché le citochine infiammatorie, normalmente presenti in piccole quantità. I

mediatori dell'infiammazione scatenano un ciclo infiammatorio che stimola

ulteriormente i condrociti e le cellule del rivestimento sinoviale, degradando

infine la cartilagine. I condrociti vanno incontro a morte cellulare program-

mata (apoptosi). Una volta distrutta la cartilagine, l'osso esposto diviene ebur-

*neo e sclerotico. L'osteoartrosi del **rachide** può, a livello discale, produrre un*

marcato ispessimento e una proliferazione dei legamenti longitudinali poste-

riori, che sono situati dietro ai corpi vertebrali ma davanti al midollo spinale.

Il risultato possono essere barre trasversali che comprimono la faccia ante-

riore del midollo spinale. Ipertrofia e iperplasia dei legamenti gialli, che sono

posteriori al midollo spinale, spesso comprimono il canale posteriore, cau-

*sando **stenosi vertebrale lombare**. Per contro, le radici nervose anteriori e*

posteriori, i gangli e i nervi spinali comuni sono relativamente protetti nei forami intervertebrali, dove occupano soltanto il 25% dello spazio disponibile, che è ben protetto. L'esordio dell'artrosi è il più delle volte graduale, iniziando abitualmente con una o poche articolazioni. Il dolore è il sintomo più precoce di osteoartrosi, talvolta descritto come un dolore sordo e profondo. Il dolore di solito peggiora a causa del carico ed è alleviato dal riposo, ma può, alla fine, divenire costante. La rigidità compare al risveglio o dopo inattività, ma dura <30 minuti e si riduce con il movimento. Con il progredire dell'osteoartrosi, la motilità articolare viene limitata e si sviluppano dolorabilità e sensazione di scroscio o di crepitii.”.

Conseguentemente, è stato considerato che nel caso di specie, alla luce delle caratteristiche della patologia da cui risulta affetto il ricorrente, il servizio prestatato, così come desunto dagli atti e dal foglio matricolare, è apparso concausalmente correlabile con l'infermità a carico del rachide dallo stesso patita, di talché “*Il giudizio diagnostico pone in rilievo la sussistenza di varie condizioni patologiche aventi come punto in comune la patologia artrosica ed interessanti un unico distretto anatomico-funzionali. Nel caso di specie, anche nel già citato stato di servizio, in considerazioni delle mansioni svolte, della loro durata, delle avverse condizioni climatiche, trovano la loro eziopatogenesi in meccanismi che possono essere fra i più vari, ma che offrono una risposta concausale determinante ed efficiente nella specifica indicazione eziopatogenetica (fattori lavorativi). Pertanto è verosimile ipotizzare che l'attività lavorativa svolta abbia avuto un ruolo concausale efficiente e determinante nella eziopatogenesi della patologia spondilodiscoartrosica a livello del rachide sia cervicale che lombo-sacrale, potendosi ritenere la colonna vertebrale un unico*

organo funzionale. La molteplicità, la multifattorialità e la multipolarità dei settori vertebrali colpiti dalla malattia artrosica infatti propende decisamente per fattori sia eredo-costituzionali ma anche di tipo professionale. L'artrosi, lo si ribadisce, è un processo degenerativo del tessuto osteo-cartilagineo articolare, che ad eccezione delle forme post-traumatiche e post-flogistiche, cosiddette secondarie, è legato all'età e fattori genetici ed endogeno-costituzionali, la cui evoluzione può essere aggravata da attività fisiche gravose, prolungate e continue, caratterizzate da movimenti ripetitivi, stereotipati, che comportano movimentazione manuale carichi, utilizzo di apparecchiature a percussione o vibranti, tipiche di attività lavorative di tipo manuale operaio e che determinano sollecitazioni e microtraumatismi a carico delle articolazioni interessate. L'artrosi può pertanto riconoscere un'origine professionale in quelle categorie di lavoratori sottoposti incessantemente a microsollecitazioni e microtraumatismi intensi, continui e prolungati nel tempo (diretti e indiretti) delle piccole e grandi articolazioni. Rientrano in tali fattispecie gli addetti ai martelli pneumatici, i macellai, gli operai in genere dell'industria edile o metallurgica, i boscaioli, ecc. Nello specifico, la carriera lavorativa del Ricorrente, le mansioni svolte, i fattori climatici, le posture incongrue sono tutti fattori che possono aver avuto un ruolo seppur concausale nel determinismo della patologia spondilodiscoartrosica. Alla luce di tali premesse, questo Ufficio ritiene che l'infermità "ernia discale C6-C7 senza significato clinico; protrusioni discali lombosacrali multiple (L5-S1) con segni EMG grafici di sofferenza radicolare cronica" debba essere riconosciuta come SI dipendente da causa di servizio, determinando una infermità ascrivibile in via equitativa alla **ottava** categoria, tabella A, di cui al DPR 834/81. Tale valutazione appare

congrua al caso concreto sia all'epoca della visita effettuata presso la CMO

competente per territorio (04/07/2014) in termini di decorrenza e sia rispetto

alla valutazione attuale.”.

4. Il parere reso dall'U.M.L., sulla base della documentazione in atti e a seguito

di visita diretta del ricorrente, appare adeguatamente motivato, immune da vizi

logici ed in linea anche con le sopra richiamate conclusioni della giurispru-

denza circa il concetto di causa o concausa di infermità dei fatti di servizio;

non ritiene, pertanto, questo Giudice di doversi discostare dalle conclusioni in

esso proposte. Infatti, il diritto al trattamento privilegiato postula l'accerta-

mento della dipendenza delle infermità o lesioni da causa di servizio, e cioè la

dimostrazione che il fatto o i fatti di servizio possano aver spiegato efficacia

causale o concausale sull'insorgenza o sull'aggravamento delle infermità, nel

rispetto del principio della causalità adeguata, ove i fattori esterni del “servi-

zio” siano dotati di una significativa attività eziopatogenica, anche a fronte di

infermità di natura endogena-constituzionale, riferibile nella specie ad un “pro-

cesso degenerativo primario dei legamenti” e del tessuto osteo-cartilagineo ar-

ticolare; di talché è stato già considerato che la presenza di fattori eredo-costi-

tuzionali non può escludere la sussistenza di fattori di tipo professionale (cfr.

anche Sez. Liguria, sent. 7 maggio 2025, n. 41). Il parere reso, nella specie, ha

adeguatamente accertato la sussistenza del nesso di concausalità efficiente e

determinante tra la patologia manifestata ed i fattori di servizio dianzi descritti.

5. Quanto alla decorrenza del beneficio, ai sensi del d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1092, il trattamento privilegiato “è liquidato d'ufficio nei confronti del di-

pendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti

da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è

liquidato a domanda” (art. 167). Il relativo procedimento, pertanto, s’avvia d’ufficio solo allorquando l’infermità (o la lesione) riconosciuta dipendente dal servizio sia causa della cessazione dal servizio. La decorrenza della pensione privilegiata, nei casi di liquidazione “a domanda”, è normata dall’art. 191 dello stesso d.P.R. n. 1092/1973, e in particolare dal terzo comma, secondo cui, “Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell’assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”.

Secondo la prospettazione attorea, non apparendo controverso che l’interessato sia cessato dal servizio militare per “*permanente non idoneità al servizio militare incondizionato*”, come accertato dalla CMO con verbale del 7 luglio 2015, in relazione alle infermità per cui è causa, conseguentemente, non potrebbe farsi applicazione dell’art. 191, ma invece dell’art. 167, “*posto che la causa della cessazione dal servizio militare è stata proprio la infermità ricondotta alla (Qui accertanda) causa di servizio. Peraltro, nel caso specifico, il giudizio di dipendenza da causa di servizio dell’accertata infermità è anteriore, rispetto alla data di cessazione dal servizio per congedo (cfr., per l’espressione del principio sentenze Corte dei Conti sez II Centrale d’Appello n. 66/2018 e 13/2017, pur nei casi ivi trattati situazione contraria a quella oggetto di giudizio, cioè accertamento dipendenza da causa di servizio successiva alla cessazione dal servizio). Inoltre, dalle norme - in epigrafe del presente motivo indicate - si ricava la sussistenza nell’ordinamento di un complesso procedimento attivabile d’ufficio finalizzato all’accertamento da causa di servizio delle lesioni o infermità di origine traumatica e il conseguente riconoscimento*

di eventuali benefici economici privilegiati nel caso in cui tali lesioni o infermità determinino, come nel caso di specie avvenuto, la cessazione dal servizio ed ancora che in tale contesto, quindi, la successiva domanda presentata dall'interessato in data 03.03.2022, non può aver avuto altra funzione che quella di sollecitare la definizione di un procedimento attivabile d'ufficio anche in relazione all'eventuale concessione del trattamento privilegiato, come peraltro statuito dall'art. 167, primo comma del DPR 1092/73. Infatti, si segnala che l'accertamento demandato alla CMO del 07.07.2015 è iniziato d'ufficio e in tal senso deve quindi applicarsi il citato art. 167 (cfr in termini Corte dei Conti sez. giurisdizionale Puglia n.104/2021 e Corte dei Conti sez. giurisdizionale Sardegna n. 137/2022 (...). Il Giudice d'appello, con la citata decisione 440/2022, ha ritenuto di dover andare di contrario avviso, rispetto agli innumerevoli precedenti, sostenendo testualmente quanto in appresso. “ .. per il riconoscimento d'ufficio delle condizioni di fatto e di diritto occorrenti ai fini del trattamento pensionistico privilegiato – contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, che in proposito ha considerato sufficiente per la “liquidazione” che le “infermità o lesioni siano riconosciute dipendenti da causa di servizio” – occorre, alla luce del combinato disposto dell'art. 167 del d.P.R. n.1092/1973 e dell'art. 15, comma 3, del d.P.R. n. 461/2011, che dalle infermità riconosciute dipendenti dal servizio consegua l'inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, inidoneità in tale forma mai acclarata nei confronti dell'odierno appellato...”. Pertanto, sempre secondo il Giudice d'appello, la procedura d'ufficio – con la conseguente applicazione dell'art. 167 e la decorrenza del beneficio dalla data di cessazione dal servizio militare per p.n.i. allo stesso - non potrebbe applicarsi, in quanto

	<i>l'interessato era transitato al civile e quindi non era nella situazione di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione (tanto nello specifico caso all'esame della sentenza 440/2022 e come per il caso qui all'esame). La lettura interpretativa della Corte d'appello (sarebbe) – absit iniuria verbis – totalmente superficiale e non connotata da attento esame della normativa, in particolare dell'art. 15 comma 3 del d.P.R. n.461/2011. (...) fa salvo (e quindi esclude dall'applicazione dello stesso art. 15 c. 3) il regime previsto per il personale delle forze armate; regime, tra la cui normativa di regolazione è sicuramente annoverabile la L. 266/1999 art.14 comma 5 (ora anche art. 930 d.lgs. 66/2010 “codice ordinamento militare”).”.</i>	
	La richiamata tesi difensiva è destituita di fondamento, di talché può trovare solo parziale accoglimento il ricorso in epigrafe, riconoscendosi il diritto dell'interessato a vedersi riconosciuta, sotto il profilo concausale efficiente e determinante, la causa di servizio per la patologia: “ <i>ernia discale C6-C7 senza significato clinico; protrusioni discali lombosacrali multiple (L5-S1) con segni EMG grafici di sofferenza radicolare cronica</i> ”, che può essere ascritta alla tab. A, VIII categoria, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (3 marzo 2022), in applicazione dell'art. 191 del d.P.R. n. 1092 del 1973, essendo stata tale domanda presentata (ben) oltre i due anni dal 7 luglio 2015 (data in cui il ricorrente è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto), dal momento che il riconoscimento d'ufficio della pensione di privilegio presuppone la cessazione totale dal servizio per inidoneità assoluta, che nel caso di specie manca visto che il militare è transitato nei ruoli civili della medesima Amministrazione.	
	In conformità alla consolidata giurisprudenza d'appello e della Sezione di	
	27	

	questa Corte, infatti, si ritiene che in questo caso si tratti di ipotesi di liquidazione del trattamento pensionistico a domanda e non d'ufficio, in base al combinato disposto degli art. 167 e 191, terzo comma, oltre che dell'art. 15, terzo comma, del d.P.R. n. 461/2000, non sussistendo la cessazione definitiva del servizio per infermità e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, ben potendo il rapporto d'impiego nella specie proseguire, come in effetti è proseguito, a seguito del transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa (a far tempo dal 19 novembre 2015), dal momento che la Commissione Medica aveva dichiarato il militare <i>“permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato. Si idoneo alla riserva. Sì, idoneo all'impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi della legge 266/199. Controindicato anche in futuro il sollevamento di carichi o attività che gravino sulla colonna vertebrale (...) a decorrere dal 07/07/2015”</i> (cfr. <i>in terminis</i> Corte conti, <i>ex multis</i> , Sez. I, 31 agosto 2023 n. 353 e 2 ottobre 2024 n. 226; Sez. II, 14 ottobre 2020 n. 230, 2 febbraio 2021 n. 21, 17 ottobre 2022 n. 440; Sez. III, 3 settembre 2020 n. 138, 21 febbraio 2025 n. 28 e 22 aprile 2025 n. 57; Sez. Liguria, 20 dicembre 2024, nn. 111 e 7 maggio 2025, n. 42; sentenze cui si rinvia, in ossequio al principio di sinteticità dei provvedimenti del giudice, a norma degli artt. 5, 39 lett. d) del c.g.c. e 17 delle norme di attuazione n.a.t. del c.g.c.).	
	La norma che viene in rilievo nel caso di specie, infatti, oltre agli artt. 167 e 191 del d.P.R. n.1092/1973, è il terzo comma dell'art. 15 del d.P.R. n. 461/2001, disciplinante gli accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità, che stabilisce che: <i>“In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro</i>	
	28	

trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile”.

Il combinato disposto delle suddette norme determina che il caso di specie, non comportando la cessazione *definitiva* dal servizio e la risoluzione del rapporto di lavoro, costituisca ipotesi di trattamento pensionistico liquidato a domanda. Infatti, l’orientamento del Giudice d’appello ormai consolidato e che si condivide, sancisce che l’iniziativa per avviare il procedimento finalizzato alla liquidazione della pensione privilegiata è “*d’ufficio*” esclusivamente quando la cessazione dal servizio per *inidoneità assoluta e permanente* sia dovuta ad infermità riconosciuta, in costanza di servizio o all’atto della risoluzione del rapporto, dipendente da causa di servizio (cfr. art. 167 d.P.R. n. 1092/1973).

Invero, il riferimento alla necessità di “*definitiva*” cessazione dal servizio, in assenza di possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro, evincibile quale regime generale secondo un’interpretazione non solo letterale, ma anche logica e sistematica delle norme citate (art. 12 disp. prel c.c.), non potrebbe ritenersi escluso per effetto del richiamo alle specifiche procedure in materia per le forze armate e di polizia, ormai uniche destinatarie del beneficio *ex lege*, come argomenta il ricorrente (nei casi di inidoneità assoluta ovvero parziale, con possibilità di reimpiego a domanda nelle corrispondenti aree del personale civile o idoneità nella riserva). Nel caso in esame abbiamo solo una parziale perdita della capacità lavorativa (specificata) con conseguente inidoneità al servizio militare e con capacità lavorativa residua tanto da rendere il ricorrente idoneo al

	servizio civile, non meritevole pertanto del trattamento di favore che spetta,	
	come detto, solo nelle ipotesi di perdita totale della capacità lavorativa.	
	In altre parole, la liquidazione d'ufficio del trattamento privilegiato costituisce	
	una norma di favore dettata per chi cessa l'attività lavorativa per causa di ser-	
	vizio, non residuando più alcuna capacità lavorativa, situazione differente da	
	quella oggetto del presente giudizio, in cui il ricorrente è transitato nei ruoli	
	civili (cfr. Corte conti, Sez. III, 2 settembre 2024 n. 216).	
	<i>Pertanto, nel caso di specie la liquidazione della pensione di privilegio non</i>	
	<i>poteva essere determinata d'ufficio ma unicamente su domanda dell'interes-</i>	
	<i>sato, per come previsto dall'art. 191, terzo comma, del d.P.R. n.1092/1973 (ex</i>	
	<i>multis, Sez. II n. 440/2022, n. 20/2021 e 230/2020, Sez. III n.138/2020, Sez. I</i>	
	<i>n. 226/2024) in quanto il militare non può considerarsi cessato dal servizio</i>	
	<i>per infermità ai sensi dell'art. 167 d.P.R., essendo stato riconosciuto idoneo</i>	
	<i>al transito come da lui richiesto. Come affermato anche dalla Sez. II di questa</i>	
	<i>Corte, con sentenza n. 440/2022 (la quale si preoccupa anche di spiegare le</i>	
	<i>ragioni del contrario avviso espresso nella sentenza n. 460 del 2021), precisa</i>	
	<i>sul punto che la norma intesta alla concessione di qualunque trattamento pen-</i>	
	<i>sionistico nel caso in cui vi è uno stato del dipendente che ne determini una</i>	
	<i>assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa,</i>	
	<i>al fine di tutelare il lavoratore dagli adempimenti burocratici quando versi in</i>	
	<i>situazione d'invalidità pressoché assoluta ai fini lavorativi (cfr. Corte dei</i>	
	<i>conti, sez. I, n. 226/2024, n. 150/2023, II sez. n. 440/2022). Non vale, d'altra</i>	
	<i>parte, a scalfire il principio affermato nelle richiamate pronunce il diverso ed</i>	
	<i>isolato orientamento manifestato in un obiter dictum dalla Sez. II di appello</i>	
	<i>con la sentenza n. 460/2021 in quanto allo stesso non può attribuirsi valenza</i>	
	30	

di precedente, essendosi il relativo giudizio di gravame concluso con una pronuncia di inammissibilità. (cfr. ex multis, Corte conti, Sez. III, 21 febbraio 2025 n. 28 e 22 aprile 2025 n. 57).

6. Quanto al diritto al c.d. cumulo tra pensione privilegiata e trattamento stipendiale di attività come dipendente civile, la tematica è stata oramai pacificamente definita, a seguito delle sentenze delle SS.RR. di questa Corte n. 21/QM/1998 del 24 settembre 1998 e n. 42/QM/2017 del 14 dicembre 2017.

Infatti, nell'impianto del d.P.R. 1092/1973, il cumulo della pensione con un trattamento di attività è consentito, in linea di principio, alla duplice condizione che il precedente servizio non sia calcolato nel nuovo rapporto (art. 132) - in applicazione del generale divieto di doppia valutazione dei servizi (art. 6) - e che sia escluso ogni rapporto di derivazione del nuovo rapporto da quello originario che ha dato luogo a pensione, normale o privilegiata (artt. 133 e 139).

Duplice condizione che si ritiene senz'altro soddisfatta nel caso che ne occupa.

Infatti, la compatibilità tra derivazione e diversità del rapporto deve essere individuata nella concreta disciplina del nuovo rapporto, avuto riguardo alla natura della prestazione ed allo *status* del dipendente, quand'anche rimangano

immutati i soggetti del rapporto di servizio (cfr. cit. Sezioni Riunite della Corte dei conti n.21/QM/1998). In proposito, è stato affermato che *“la nozione di*

diversità non può coincidere con la mancanza di derivazione, essendo eterogenee le situazioni disciplinate, annettendo le richiamate norme efficacia esat-

tamente contraria alle due ipotesi, permissiva nel primo caso, proibitiva nel secondo. Il rapporto di natura diversa che non esclude il diritto al cumulo va

individuato in termini derogatori nell'ambito del più esteso genere dei rapporti derivati. La norma permissiva di cui all'art. 139 si caratterizza come

deroga al criterio del divieto e introduce una condizione speciale della natura affatto nuova del rapporto quand'anche derivata: la diversità".

Si richiama, in merito, anche la pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 42 del 2017, che ha affermato il seguente principio di diritto: “- ai termini e agli effetti dell’art. 139, terzo co., del D.P.R. n. 1092/73, le fattispecie nelle quali il titolare di pensione di privilegio per infermità contratte durante il servizio militare, cessato per inidoneità al S.M.I. ed immesso nei ruoli civili della pubblica amministrazione, ricadono nell’ambito della disciplina di cui ai primi due commi dell’art. 139, ancorché l’immissione del militare nei ruoli civili sia avvenuta non ad esito di concorso, e anche qualora il transito sia avvenuto a domanda; - anche in tali fattispecie il diritto al cumulo non è impedito, ai sensi dell’art. 139, primo co., qualora sia accertato che il nuovo rapporto di servizio sia diverso da quello che ha dato luogo alla pensione privilegiata, senza che ai fini dell’accertamento della <diversità> dei due servizi possano trovare applicazione, in via diretta o quale criterio interpretativo, le disposizioni di cui alle lettere dalla a) alla f) dell’art. 133 del medesimo D.P.R.”.

La richiamata pronuncia nomofilattica - riconoscendo il diritto al cumulo tra stipendio e pensione privilegiata al titolare di pensione di privilegio per infermità contratte durante il servizio militare, cessato per inidoneità al S.M.I. ed immesso nei ruoli civili della pubblica amministrazione - considera, infatti, senza ombra di dubbio, il militare immesso nei ruoli civili della pubblica amministrazione a seguito di inidoneità al S.M.I., cessato dal servizio e titolare di un nuovo rapporto, che non costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente. Ne discende, da un lato la conferma del principio precedentemente enunciato nella sentenza n. 21/QM/1998 in ordine alla condizione

	inerente alla diversità del rapporto, dall'altro la conclusione secondo la quale,	
	per l'applicazione della disciplina stabilita dall'art. 139 t.u. risultano irrilevanti	
	le situazioni di derivazione del secondo rapporto dal primo, laddove il diritto	
	al cumulo con la pensione di privilegio è sussistente solo che il successivo	
	rapporto di servizio, pur se derivato, sia diverso, da quello che costituisce il	
	titolo della pensione privilegiata medesima, in termini oggettivi e concreti	
	(come risulta <i>de plano</i> nel caso in oggetto, stante la <i>diversità fra i due servizi</i>	
	e il conseguente diritto al beneficio richiesto). (cfr. Corte conti, Sez. Puglia, 2	
	febbraio 2022 n. 61 e Sez. Campania, 16 febbraio 2023, n. 99; come riformate	
	da Sez. III, 21 febbraio 2025 n. 28 e 22 aprile 2025 n. 57).	
	7. Debbono ritenersi, pertanto, assorbite le ulteriori argomentazioni giuridiche	
	esposte nel ricorso e avversate dall'amministrazione resistente.	
	Quanto alle somme dovute per effetto dell'accoglimento parziale del ricorso,	
	in termini di accessori <i>ex lege</i> previsti sui ratei arretrati, va affermato anche il	
	diritto di parte attrice alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed inte-	
	ressi legali, in termini di cumulo parziale per assorbimento, competendo la	
	prima come possibile integrazione per la sola parte eventualmente eccedente	
	l'importo dei secondi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo	
	di pensione e sino all'effettivo pagamento degli importi. Ciò è conforme a	
	quanto previsto dalla sentenza della Corte dei conti SS.RR. n. 10/2002/QM del	
	18 ottobre 2002 (confermata nelle successive nn. 8/QM/2007 e 6/QM/2008)	
	ed a quanto espressamente disposto dall'art. 167, comma 3, nonché dall'art.	
	21, comma 2, Norme di Attuazione All. n 2 c.g.c., che rinvia all'art. 429 c.p.c.	
	ed all'applicazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai	
	ed impiegati (Foi/Istat). Infatti, già la sopra citata pronuncia nomofilattica,	
	33	

	sulla base della decorrenza degli interventi normativi succedutisi nel tempo	
	(art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ed art. 22, comma 36,	
	della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed al fine di pervenire ad una disciplina	
	unitaria per tutte le tipologie di pensione, applicava l'art. 429, terzo comma	
	c.p.c. (e, quindi, l'art. 150 disp. att. c.p.c.), come richiamato dall'art. 5 della	
	legge 21 luglio 2000, n. 205.	
	8. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al prin-	
	cipio di sostanziale gratuità operante nei giudizi pensionistici, contenuto	
	nell'art. unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, nell'art. 10 della legge 11 ago-	
	sto 1973, n. 533, nonché nell'art. 10 del t.u. 30 maggio 2002, n. 115, cui la	
	giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità.	
	Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese	
	c.d. legali tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., in considerazione	
	dell'accoglimento solo parziale del gravame e della complessità del giudizio	
	in esame, ove l'Amministrazione convenuta ha operato in conformità al parere	
	del competente Comitato di verifica.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitiva-	
	mente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed ec-	
	cezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso indi-	
	cato in epigrafe e, per l'effetto, riconosce il diritto dell'interessato a percepire	
	il trattamento pensionistico privilegiato di ottava categoria tabella A, relativa-	
	mente all'infermità <i>“ernia discale C6-C7 senza significato clinico; protrusioni</i>	
	<i>discali lombosacrali multiple (L5-S1) con segni EMG grafici di sofferenza ra-</i>	
	<i>dicolare cronica”</i> , con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a	
	34	

	quello di presentazione della domanda (3 marzo 2022), da erogarsi in cumulo	
	con lo stipendio percepito quale dipendente civile e con corresponsione dei	
	relativi arretrati.	
	In conformità a quanto disposto dagli artt. 167 terzo comma, 21 secondo	
	comma norme di attuazione all. n. 2 c.g.c. e previsto dalla sentenza della Corte	
	dei conti a Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, sui ratei di	
	pensione conseguentemente dovuti, spettano al ricorrente gli interessi nella mi-	
	sura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'im-	
	porto differenziale eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con	
	decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al soddisfo.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.	
	Ai sensi dell'art. 167, comma 1 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni per il	
	deposito della sentenza.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.	
	IL GIUDICE	
	<i>(Patrizia Esposito)</i>	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	Depositata in Segreteria il 1 luglio 2025	
	Il direttore della Segreteria	
	Elena Asta	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	D E C R E T O	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in compo-	
	sizione monocratica nella persona del Giudice Primo Referendario dr.ssa	
	35	

Patrizia Esposito, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

IL GIUDICE

Patrizia Esposito

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 1 luglio 2025

Il direttore della Segreteria

Elena Asta

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Giudice monocratico, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Genova, 1 luglio 2025

Il direttore della Segreteria

Elena Asta

(f.to digitalmente)